

**DELIBERAZIONE 19 MAGGIO 2016
241/2016/E/EEL**

**DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DALLA SOCIETÀ EUROGREEN S.R.L. NEI
CONFRONTI DI ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A., PRATICA DI CONNESSIONE T0684338**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 19 maggio 2016

VISTI:

- la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001;
- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito: decreto legislativo n. 387/03);
- la legge 27 dicembre 2007, n. 244;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 19 dicembre 2005, 281/05 e s.m.i.;
- la deliberazione dell'Autorità 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08, e s.m.i. e, in particolare, l'Allegato A (di seguito: TICA);
- la deliberazione 16 settembre 2008, ARG/elt 123/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 123/08);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A (di seguito: deliberazione 188/2012/E/com);
- la Guida per le connessioni alla rete elettrica di Enel Distribuzione Ed. 5.0, marzo 2015 (di seguito: Guida per le connessioni);
- la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2013, 226/2013/A;
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- la deliberazione dell'Autorità, 23 aprile 2015, 177/2015/A;

- la nota prot. generale dell’Autorità, n. 013368 del 13 maggio 2014, con cui il Direttore della Direzione Consumatori, Conciliazioni e Arbitrati ha delegato il Responsabile dell’Unità Arbitrati e Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento, ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

FATTO

1. La Eurogreen S.r.l. (di seguito: reclamante) ha presentato all’Autorità un reclamo, ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com, contestando ad Enel Distribuzione S.p.a. (di seguito: gestore) il diniego espresso alla richiesta di modifica di un preventivo di connessione alla rete di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili, con riferimento alla pratica di connessione identificata dal codice di rintracciabilità T0684338;
2. il reclamo è stato presentato in data 3 dicembre 2015 (prot. Autorità n. 36695 del 10 dicembre 2015), contestualmente al gestore di rete e all’Autorità, ai sensi dell’articolo 3, comma 5, della deliberazione 188/2012/E/com;
3. l’Autorità ha comunicato alle parti l’avvio del procedimento di trattazione del reclamo con nota del 17 dicembre 2015 (prot. Autorità n. 37357);
4. il gestore ha formulato le proprie argomentazioni in merito al reclamo con memoria inviata in data 31 dicembre 2015 (prot. Autorità n. 247 del 7 gennaio 2016);
5. con nota del 2 maggio 2016, la Direzione Osservatorio, Vigilanza e Controlli ha formulato il proprio parere tecnico, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della deliberazione 188/2012/E/com.

QUADRO NORMATIVO

6. Ai sensi dell’articolo 7, comma 5, del TICA, il soggetto richiedente la connessione può chiedere al gestore di rete una modifica del preventivo di connessione prima dell’accettazione dello stesso. Tale richiesta di modifica deve essere presentata al gestore entro 45 giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricevimento del preventivo di connessione;
7. il gestore di rete, nel rispetto delle tempistiche previste dall’articolo 7, comma 1, del TICA, elabora quindi un nuovo preventivo o rifiuta, motivando, la richiesta di modifica del preventivo;
8. ai sensi dell’articolo 7, comma 8, del TICA, il preventivo di connessione già accettato può essere ulteriormente modificato a seguito di imposizioni derivanti dall’iter autorizzativo ovvero di atti normativi, ovvero per cause fortuite o di forza maggiore non dipendenti dalla volontà del richiedente opportunamente documentabili. Il preventivo accettato può essere, altresì, modificato nei casi in cui la sua modifica non comporta alterazioni della soluzione tecnica per la connessione o, previo accordo tra il gestore di rete e il richiedente, anche al fine di proporre nuove soluzioni tecniche che tengano conto dell’evoluzione del sistema elettrico locale. In quest’ultimo caso, quando la richiesta di modifica è presentata dal richiedente, trova applicazione quanto previsto dall’articolo 7, comma 5, del TICA;

9. ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del TICA, qualora la messa a disposizione del preventivo per la connessione non avvenga entro le tempistiche previste dall'articolo 7, comma 1, il gestore di rete, salvo cause di forza maggiore o imputabili al richiedente o a terzi, è tenuto a corrispondere al richiedente un indennizzo automatico pari a 20 euro/giorno per ogni giorno lavorativo di ritardo.

QUADRO FATTUALE

10. In data 30 novembre 2013 il reclamante presentava al gestore una domanda di connessione alla rete elettrica per la realizzazione di un lotto di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica, per una potenza complessiva di 480 kW, ubicati in località "Piano del Mattino" nel comune di Potenza;
11. in data 6 febbraio 2014, il gestore inviava al reclamante il preventivo di connessione, identificato dal codice di rintracciabilità T0684338;
12. in data 10 aprile 2014, il reclamante presentava al gestore una richiesta di modifica del suddetto preventivo, ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del TICA, indicando un nuovo sito per l'installazione del lotto di impianti di produzione;
13. con nota dell'11 giugno 2014, il gestore comunicava al reclamante che la richiesta di modifica non poteva essere accolta, "*in quanto lo spostamento da voi indicato [...] comporta un cambio della soluzione tecnica*".

ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE

14. Il reclamante ritiene non soddisfacente la motivazione addotta dal gestore a giustificazione del mancato accoglimento della richiesta di modifica del preventivo di connessione T0684338;
15. il reclamante chiede, pertanto, che il gestore:
 - a) provveda ad emettere un nuovo preventivo di connessione, dando seguito alla richiesta di modifica presentata in data 10 aprile 2014, valutando la possibilità di connettere il lotto di impianti *de quibus* nel punto di inserimento alla rete più vicino al nuovo sito di produzione individuato;
 - b) corrisponda a suo favore l'indennizzo automatico, previsto dall'articolo 14, comma 1, del TICA.

ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE

16. Il gestore, nella memoria depositata nel corso del procedimento di trattazione del reclamo, ha affermato di ritenere ingiustificato lo spostamento del sito di ubicazione del lotto di impianti di produzione proposto dal reclamante, in quanto il nuovo sito disterebbe oltre 8 km dal sito originariamente indicato nella domanda di connessione;
17. il gestore ha altresì precisato di non aver accolto la richiesta del reclamante perché, tenendo fermo il punto di inserimento nella rete esistente individuato nel primo preventivo, per la nuova connessione del lotto di impianti sarebbe risultata

- necessaria la costruzione di infrastrutture elettriche di entità maggiore rispetto a quelle indicate nel preventivo emesso;
18. quanto al motivo del diniego, il gestore ha evidenziato che, a partire dal mese di giugno 2014, non ha più accolto richieste di modifica che comportassero sostanziali alterazioni della soluzione tecnica di connessione. In particolare, dal mese di giugno 2014, il gestore ha acconsentito a richieste di modifica del preventivo per spostamento del sito di produzione che mantenevano inalterato il “tronco di linea” indicato nel preventivo oggetto della richiesta di modifica;
 19. il gestore ha inoltre dichiarato che, sulla base della nuova prassi operativa, lo spostamento del sito di produzione è stato solitamente concesso soltanto nel caso in cui la nuova soluzione tecnica non avesse comportato un allungamento della linea facente parte dell’impianto di rete da realizzare;
 20. per queste ragioni il gestore conclude chiedendo il rigetto del reclamo *de quo* e contestando la fondatezza della richiesta del reclamante di vedersi corrispondere l’indennizzo automatico previsto dall’articolo 14 del TICA medesimo, in quanto il gestore medesimo avrebbe rispettato i termini di cui all’articolo 7, comma 1, del medesimo provvedimento.

VALUTAZIONE DEL RECLAMO

21. In ordine alla congruità della motivazione del diniego di modifica di un preventivo di connessione l’Autorità si è più volte espressa con decisioni adottate ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com, tali da dare ormai vita, nel loro insieme, ad un orientamento consolidato. In tal senso, possono leggersi le deliberazioni 84/2015/E/eel, 85/2015/E/eel, 98/2015/E/eel, 99/2015/E/eel, 100/2015/E/eel, 102/2015/E/eel, 140/2015/E/eel, 547/2015/E/eel e 603/2015/E/eel, tutte quante sorrette dal medesimo iter logico-argomentativo e dalla stessa, univoca, interpretazione della regolazione vigente in materia. Ed infatti, una volta rilevato che ogni modifica del preventivo di connessione, che implichi lo spostamento del relativo impianto di produzione, comporta, di per sé e necessariamente, anche il cambiamento della soluzione tecnica di connessione, si è poi costantemente ritenuto che il rifiuto opposto dal gestore di rete alla modifica del preventivo, basato esclusivamente sulla circostanza per cui la richiesta di modifica comporta un cambio della soluzione tecnica di connessione, non risulta adeguatamente motivato, in quanto privo di qualsiasi riferimento a circostanze e dati di fatto, di carattere tecnico impiantistico, o a ragioni giuridico-normative, tali da giustificare la mancata emissione di un nuovo preventivo di connessione;
22. ebbene, nella fattispecie in decisione non vi sono ragioni per discostarsi da tale consolidato orientamento, perché le motivazioni addotte dal gestore nella propria nota dell’11 giugno 2014, volta a giustificare il rifiuto di elaborare un nuovo preventivo di connessione nell’ambito della pratica T0684338, appaiono del tutto inadeguate e apodittiche. Ed invero il diniego del gestore si fonda, esclusivamente, sul fatto che la richiesta modifica del preventivo comporta un cambio della soluzione tecnica per la connessione. Al riguardo, è giusto il caso di osservare,

ancora una volta, che ogni modifica del preventivo di connessione, che implichi lo spostamento del relativo impianto di produzione, comporta, necessariamente, il cambiamento anche della soluzione tecnica di connessione. Tale cambiamento costituisce, in altri termini, la naturale e logica conseguenza dello spostamento dell'impianto di produzione e non può certamente essere utilizzato per giustificare il diniego opposto;

23. in relazione, poi, alle considerazioni svolte dal gestore nel corso dell'istruttoria, pur ritenendo pienamente condivisibile l'obiettivo del gestore medesimo di contenere il fenomeno della prenotazione di capacità di rete da parte di soggetti non realmente intenzionati alla realizzazione di impianti di produzione e pur auspicando ogni iniziativa del gestore medesimo finalizzata ad evitare l'abuso del diritto di richiedere modifiche del preventivo di connessione – specialmente ove i ripetuti spostamenti del sito di produzione non conducano mai alla realizzazione dell'impianto –, occorre, nondimeno, rilevare la necessità, ai fini della certezza delle regole, che interpretazioni incidenti sull'applicazione dell'articolo 7, commi 5 e 8, del TICA siano rese previamente note agli operatori e all'Autorità, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del TICA stesso;
24. a tale proposito, non si può fare a meno di osservare che regole di vasta e generale applicazione, come quella – enunciata invece dal gestore soltanto nel corso del presente procedimento – di vincolare la concessione di modifiche del preventivo all'invarianza del “tronco di linea” indicato nel primo preventivo, dovrebbero, nell'ottica della certezza delle regole e della tutela dell'affidamento dei privati, essere rese note *ex ante* agli operatori, all'interno della “Guida per le connessioni alla rete elettrica”;
25. infine, si rileva come la motivazione della mancata accettazione della richiesta di modifica del preventivo, fornita dal gestore soltanto *ex post* nella memoria depositata nell'ambito del presente procedimento, non possa certamente sanare *a posteriori* la grave carenza motivazionale dell'atto di diniego;
26. quanto alla richiesta del reclamante di vedersi riconosciuto il diritto all'indennizzo automatico di cui all'articolo 14 del TICA, si rileva che, sulla base della documentazione acquisita nel corso del procedimento, non sono stati rilevati ritardi da parte del gestore nei tempi di risposta alle istanze del reclamante e, pertanto, la suddetta richiesta non può essere accolta

DELIBERA

1. di accogliere il reclamo presentato dalla società Eurogreen S.r.l. nei confronti di Enel Distribuzione S.p.a., in relazione alla pratica di connessione T0684338, nella parte in cui la società Eurogreen S.r.l. lamenta il mancato accoglimento, da parte di Enel Distribuzione S.p.a., della richiesta di modifica del preventivo di connessione presentata in data 10 aprile 2014;

2. di prescrivere, ad Enel Distribuzione S.p.a., di elaborare, entro 20 giorni dalla notifica della presente decisione, con riferimento alla pratica di connessione T0684338, un nuovo preventivo di connessione che tenga conto della richiesta di modifica presentata da Eurogreen S.r.l. in data 10 aprile 2014, senza imporre limitazioni *ex ante* sull'invarianza della soluzione tecnica di connessione oppure del punto di inserimento nella rete esistente individuato nel primo preventivo, ovvero, in alternativa, di fornire al reclamante, entro il medesimo termine di 20 giorni, una adeguata motivazione delle ragioni ostative alla emissione di un nuovo preventivo di connessione;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

19 maggio 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni